

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 marzo 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).** (16R00552) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 17.

**Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria.** (16R00553) . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).** (16R00554) . . . . . Pag. 9

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0178/Pres.


**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.** (16R00487) . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0179/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).** (16R00488) . . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0180/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216.** (16R00539) . . . . . Pag. 24



**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2016, n. 62/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità. (16R00456) ..... Pag. 29

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 8 settembre 2016, n. 31.

Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017. (16R00513). Pag. 35

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 32.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).** (16R00514)..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 33.

**Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti.** (16R00516)..... Pag. 37



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 30 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato A.

3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

a. rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

b. rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;

c. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

d. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

e. rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;

f. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

g. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

h. scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4;

i. fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l. rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m. rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo art. 205, comma 3.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ai sensi dell'art. 205, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, l'addizionale non si applica ai comuni o alle unioni di comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, o che abbiano conseguito, nell'anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all'accertamento effettuato a cura dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla media dell'ambito regionale, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

5-ter. Ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell'anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis, riportata nell'allegato B.».

3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante bonifico



bancario a favore della Tesoreria regionale, recante, nella causale, i quantitativi in chilogrammi di rifiuti sottoposti alle operazioni stesse.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il mancato versamento del tributo nei termini di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 10, determina, in ogni caso, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino alla data in cui risulta accertata l'avvenuta regolarizzazione.».

#### Art. 5.

##### *Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2007*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di programmi regionali in campo ambientale per le finalità previste dall'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995.».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'art. 205, comma 3-octies, del decreto legislativo n. 152/2006, il gettito dell'addizionale di cui all'art. 5 è destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dalla vigente pianificazione di settore, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti ed attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 23/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 8.


##### *Sostituzione dell'allegato A - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell'art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995*

1. L'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

##### «Allegato A (Art. 3)

##### Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

| Tipologia dei rifiuti   | Importo in euro per kg | Importo in euro per ton |
|---|------------------------|-------------------------|
| a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione  | 0,0025                 | 2,5                     |
| b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione  | 0,0050                 | 5                       |
| c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi  | 0,010                  | 10                      |
| d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi  | 0,015                  | 15                      |
| e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani (Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all'impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo) | 0,015                  | 15                      |
| f. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4  | 0,0030                 | 3                       |
| g. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4   | 0,002                  | 2                       |



|   |        |   |
|---|--------|---|
| h. Scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 | 0,003  | 3 |
| i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi   | 0,0030 | 3 |
| j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi   | 0,002  | 2 |
| k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi   | 0,003  | 3 |
| l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico  | 0,0040 | 4 |
| m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico  | 0,002  | 2 |

L'addizionale del 20 per cento di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, si applica alla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) ed al relativo importo.».

#### Art. 9.

*Inserimento dell'Allegato B - Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006*

1. Dopo l'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Allegato B (Art. 5)

Tabella - Riduzioni percentuali del tributo in ragione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni, ai sensi dell'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006

| Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale (art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006) | Percentuale di riduzione del tributo |
|--|--------------------------------------|
| 0,01% - 10%  | 30%                                  |
| 10%  | 40%                                  |
| 15%  | 50%                                  |
| 20%  | 60%                                  |
| 25%  | 70%».                                |

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 23/2007 così come modificata dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2016-2018, a decorrere dal 2017:

##### *Anno 2017*

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte e tasse e proventi assimilati»;

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti»;

##### *Anno 2018*

stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte e tasse e proventi assimilati»;

stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 3 «Rifiuti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### Art. 11.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 luglio 2016

TOTI

(Omissis).

16R00552



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 17.

**Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 30 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Istituzione dell'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa.*

1. È istituita l'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria di seguito denominata A.Li.Sa., ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.

2. A.Li.Sa. ha sede in Genova e può essere articolata in sedi operative territoriali.

3. L'organizzazione e il funzionamento di A.Li.Sa. sono disciplinati dalla presente legge, dall'atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia di enti del Servizio sanitario nazionale.

4. L'Azienda opera sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

Art. 2.

*Finalità*

1. L'Azienda, nell'esercizio delle sue attività e nel rispetto dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e dei principi, indirizzi e direttive dettati dalla Giunta regionale, persegue la realizzazione e lo sviluppo di un servizio sanitario ligure fondato in particolare su modalità partecipative basate su percorsi di condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di garantire l'equità di accesso ai servizi ricompresi nel Servizio sanitario regionale. Favorisce un'evoluzione equilibrata del Servizio sanitario regionale in sinergia con le politiche sociali in un percorso di valorizzazione dell'integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio, dei suoi cittadini e, in generale, degli aspetti che emergono dal tessuto sociale regionale, in un'ottica di le-

ale collaborazione tra Regione, enti locali e i soggetti che partecipano allo sviluppo e al miglioramento del sistema sanitario regionale.

2. L'Azienda, sulla base degli indirizzi di programmazione dettati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, favorisce, propone, supporta o adotta direttamente strategie per:

a) la rilevazione continua dei dati;  
b) l'aggregazione dei soggetti erogatori;  
c) il consolidamento e l'organizzazione delle reti di specialità anche in un'ottica di sviluppo di nuovi punti di alta specialità;  
d) il monitoraggio e la classificazione dello stato dell'edilizia sanitaria tenuto conto anche delle tecnologie esistenti;

e) lo sviluppo delle funzioni di controllo anche del tipo «audit» e «financial audit» e del sistema informativo;

f) lo sviluppo del sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale instaurando efficaci relazioni con il sistema dei controlli regionali;

g) lo sviluppo della continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari attraverso l'integrazione fra assistenza primaria, ospedaliera, domiciliare e residenziale;

h) l'elaborazione di modelli di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, al fine di assicurare alla persona la continuità di cura e di assistenza promuovendo un processo di integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie con il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e delle farmacie di comunità;

i) l'implementazione e l'integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale coinvolgendo le autonomie locali nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto pubblico e privato che opera sul territorio.

3. La Giunta regionale può stabilire modalità e criteri per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e individuare anche forme sperimentali, modalità e protocolli per promuovere il territorio come sede primaria dell'assistenza.


Art. 3.

*Funzioni dell'Azienda*

1. L'Azienda, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale e le relative attività connesse, tra cui le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio sanitario regionale.

2. A.Li.Sa. svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale di competenza della Regione;



b) la programmazione finanziaria della sanità regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale;

c) la proposta degli obiettivi dei direttori delle Aziende sanitarie e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;

d) la programmazione, la governance e le politiche relative:

1) agli acquisti e agli investimenti in edilizia sanitaria: nell'ambito di tale funzione l'Azienda può impartire direttive su singole procedure o tipologie di procedure;

2) alle risorse umane e tecnologiche;

3) alla formazione del personale del Servizio sanitario regionale;

4) alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse professionali;

e) la definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, nonché la definizione e il monitoraggio dei costi standard;

f) il coordinamento degli Uffici relazioni con il pubblico in materia sanitaria e sociosanitaria;

g) la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing e del controllo interno;

h) le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati;

l) la definizione di direttive in ordine al contenuto di convenzioni da applicarsi ai soggetti del Servizio sanitario regionale, anche in un'ottica di valorizzazione delle prassi e delle intese rientranti nella manutenzione evolutiva;

m) l'attività di controllo del Servizio sanitario regionale realizzata anche con modalità e funzioni ispettive e con la verifica dell'andamento generale dell'attività delle Aziende sanitarie trasmettendo le proprie valutazioni e proposte alla Giunta regionale;

n) le attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati, nel rispetto della normativa nazionale;

o) il monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità valutando gli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici;

p) ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale.

3. L'organizzazione della funzione ispettiva, di cui al comma 2, lettera m), e le relative modalità di esercizio sono disciplinate con regolamento adottato sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale che possono indicare azioni coordinate con altri soggetti e autorità del sistema regionale dedicati al servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema sociosanitario ligure.

4. A.Li.Sa. svolge altresì:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione sanitaria accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati.

5. L'attribuzione di tali attività ad A.Li.Sa. determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende sanitarie e degli IRCCS, nonché per quanto compatibile con il loro regime giuridico-amministrativo, degli altri enti del Servizio sanitario regionale.

#### Art. 4.

##### *Funzioni della Giunta regionale*

1. La Giunta regionale svolge nei confronti di A.Li.Sa. funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

2. A tal fine la Giunta regionale:

a) determina annualmente indirizzi per l'attività di A.Li.Sa. e ne verifica l'attuazione;


b) fissa criteri e principi per lo svolgimento delle funzioni attribuite ad A.Li.Sa.;

c) determina indirizzi e vincoli per la programmazione e gestione finanziaria;

d) emana indirizzi e direttive per lo svolgimento di attività di controllo, ispettive e di verifica di competenza di A.Li.Sa.;

e) adotta direttive vincolanti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione esercita il controllo sull'atto aziendale di A.Li.Sa. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni ed esercita il controllo contabile nei confronti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 9-bis della medesima legge regionale.



## Art. 5.

*Organi dell'Azienda*

1. Sono organi di A.Li.Sa.:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio sindacale.

## Art. 6.

*Direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa in materia di nomine dei direttori generali delle Aziende sanitarie.

2. Il direttore generale è il legale rappresentante di A.Li.Sa., esercita i poteri di direzione e gestione e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA e le altre funzioni previste dalla presente legge, da leggi regionali o dalla Giunta regionale.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, che disciplina i casi di revoca, di risoluzione del contratto di lavoro e di vacanza dell'ufficio. Il trattamento economico annuo del direttore generale è stabilito in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

4. Il direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'atto aziendale.

5. Spetta al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:

- a) atto aziendale e conseguenti provvedimenti di attuazione;
- b) nomina e revoca del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario;
- c) nomina dei membri del collegio sindacale ai sensi della vigente normativa in materia di Aziende sanitarie;
- d) nomina dell'organismo interno di valutazione o nucleo di valutazione;
- e) dotazione organica di A.Li.Sa.;
- f) nomina dei responsabili delle strutture di A.Li.Sa. e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;
- g) atti di bilancio;
- h) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
- i) regolamento sulla tenuta contabile della GSA di cui alla presente legge.

6. Spetta al direttore generale l'adozione di ogni altro atto necessario al funzionamento di A.Li.Sa. previsto dalla presente legge o sulla base di funzioni attribuite dalle leggi regionali o dalla Giunta regionale.

7. Il direttore generale esercita i poteri connessi alle funzioni di cui alla presente legge nelle forme e con le modalità stabiliti dall'atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi.

8. L'atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni di A.Li.Sa. L'atto aziendale può prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.

9. Il direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione di A.Li.Sa. e la presenta alla Giunta regionale che la trasmette alla competente commissione consiliare.

## Art. 7.

*Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal direttore generale ai sensi della normativa vigente in materia di Aziende sanitarie.

2. Il collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il collegio verifica, in particolare, la regolarità amministrativa e contabile vigilando sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esprimendo valutazioni sul bilancio di esercizio per garantirne l'assetto organizzativo e contabile e l'adeguatezza.

4. A.Li.Sa. può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale).

5. Ai componenti del collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del collegio sindacale delle Aziende sanitarie.

## Art. 8.

*Personale*

1. A.Li.Sa. è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti del Servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti del comando e del distacco secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Il personale trasferito dai soggetti di cui al comma 1 ad A.Li.Sa. mantiene, ove più favorevole, il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.



3. La dotazione organica definitiva di A.Li.Sa. è determinata con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

Art. 9.

*Bilancio*

1. Per la gestione economico-finanziaria di A.Li.Sa. si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie.

2. A.Li.Sa. è tenuta all'equilibrio economico.

3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono adottati ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A.Li.Sa. può redigere in via sperimentale il bilancio sociale ai sensi della vigente normativa.

Art. 10.

*Gestione sanitaria accentrata - GSA*

1. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato, nonché il monitoraggio dei conti correnti e dei capitoli del bilancio regionale perimetrati sanità sono disciplinate con regolamento di A.Li.Sa., che garantisce l'automatico adeguamento alle indicazioni in materia del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, ivi compresa la casistica contabile in materia di GSA e di bilancio consolidato.

Art. 11.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Alla data del 30 settembre 2016 l'Agenzia sanitaria regionale (ARS) di cui alla legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa ed è istituita l'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con decorrenza 1° ottobre 2016.

2. A.Li.Sa. succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ARS in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso. Ad A.Li.Sa. sono trasferiti i beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dalla soppressa ARS.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili registrati e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Gli atti adottati dalla Giunta regionale costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

4. Il commissario straordinario di ARS provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi

svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi e alla redazione del bilancio di esercizio in corso, alla data del 30 settembre 2016.

5. Il commissario straordinario di ARS trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e gli atti adottati ai sensi del comma 4 entro il 30 settembre 2016; la Giunta regionale ne prende atto con apposito provvedimento.

6. Il commissario straordinario di ARS cessa da tale carica il 30 settembre 2016.

7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016, nomina un commissario straordinario di provata esperienza nell'ambito della gestione del servizio sanitario, con mandato annuale rinnovabile, per assicurare ogni utile provvedimento amministrativo e di riorganizzazione, compresi i relativi provvedimenti di attuazione, per il passaggio fra l'ARS soppressa ed A.Li.Sa., nonché per l'avvio dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi della presente legge.

8. All'atto della nomina del commissario straordinario, la Giunta regionale fissa criteri e principi per la redazione dell'atto di autonomia aziendale, nonché indirizzi e direttive per l'adozione del regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

9. Nello svolgimento dell'incarico, il commissario straordinario esercita le funzioni del direttore generale di cui all'art. 6.

10. Il commissario straordinario, entro quindici giorni dalla nomina, adotta una dotazione organica provvisoria che trasmette alla Regione.

11. Il commissario straordinario di A.Li.Sa. nominato ai sensi del presente articolo adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario straordinario, entro novanta giorni dalla nomina, adotta altresì il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

12. Le funzioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), sono svolte da A.Li.Sa. a decorrere dal 1° gennaio 2017.

13. Il commissario straordinario provvede alla nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario per una durata correlata al proprio incarico.

14. L'utilizzo a qualsiasi titolo da parte di A.Li.Sa. di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

15. Le ulteriori funzioni della soppressa ARS compatibili con la presente legge e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all'Area sanità e sociale e in generale all'ARS, previste dalle norme vigenti regionali in materia, sono trasferite ad A.Li.Sa.

16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza.



## Art. 12.

*Riordino delle disposizioni in materia sanitaria e  
sociosanitaria*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un Testo unico di riordino delle disposizioni in materia sanitaria e sociosanitaria contenente:

a) funzioni e organizzazione delle rinnovate Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo l'articolazione delle Aziende sanitarie locali in due settori aziendali rispettivamente definiti Area territoriale e Area ospedaliera, che afferiscono direttamente alla direzione generale;

b) revisione dell'articolazione dei distretti delle Aziende sanitarie locali, con la finalità di renderli più funzionali nell'erogazione dei servizi e più corrispondenti ai bisogni reali della cittadinanza;

c) riforma della disciplina in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie e relativi controlli di cui alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati - Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni, attribuendone la competenza in capo ad A.Li.Sa.

## Art. 13.

*Modificazioni e abrogazioni di norme*

1. All'art. 14 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalità con le quali un organismo consultivo composto dai presidenti delle Conferenze dei sindaci e dai presidenti delle Conferenze di distretto sociosanitario, supporta A.Li.Sa.:

a) nell'analisi dei livelli assistenziali erogati, in rapporto ai bisogni espressi dal territorio;

b) nello sviluppo di percorsi assistenziali unitari territorio-ospedale-territorio;

c) nella promozione di modelli di presa in carico tali da garantire continuità e integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

d) nell'individuazione di punti unici di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali.

1-ter. L'organismo di cui al comma 1-bis formula pareri e proposte per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta assistenziale.».

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 17, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) il Titolo VII della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la lettera f) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutte le disposizioni di cui alla legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute in ogni altra normativa regionale incompatibili con la presente legge sono abrogate.

4. Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli atti di previsione della spesa del bilancio 2016-2018:

*Anno 2016*

variazione compensativa di euro 106.788,60, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute» Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

*Anno 2017*

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute» Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»;

*Anno 2018*

variazione compensativa di euro 400.000,00, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 13 «Tutela della salute» Programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

## Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 luglio 2016

TOTI

(Omissis).

16R00553



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 15 del 30 luglio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale.»

Art. 2.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, qualora ne siano in possesso, tengono conto dei dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all'ultimo censimento.»

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Verifica preventiva di ammissibilità per l'autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico). — 1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilità delle istanze presen-

tate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.

2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello sportello unico delle attività produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo.

3. È ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d'uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2007*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Procedimento di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;

c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonché alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'art. 19-bis.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.

5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l'istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all'art. 19-bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'art. 19 bis. Lo SUAP convoca la



Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.

9. Ove per l'insediamento di una grande struttura di vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonchè la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21.

10. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d'uso.»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2007*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Rapporti con le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi*). — 1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico-edilizi per i quali le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata allo SUAP dall'interessato unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all'art. 20.

2. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza, procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 5, e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui al comma 1.

3. La convocazione della Conferenza di servizi di cui all'art. 20 in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'art. 19-bis.

4. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, anche di altri atti autorizzativi, urbanistico-edilizi diversi da quelli di cui al comma 1, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse pubbliche amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento dello SUAP del Comune territorialmente competente, effettuati gli adempimenti di cui al comma 5, convoca

la Conferenza di servizi ai sensi della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il responsabile dello SUAP ricevuta l'istanza procede agli adempimenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 5, e convoca la Conferenza di servizi in sede deliberante a seguito dell'acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell'art. 19-bis.

6. In sede di Conferenza di servizi di cui al comma 4 la Regione rende il parere vincolante di cui all'art. 20, comma 8, nonchè gli altri atti di natura urbanistica e ambientale di sua competenza.

7. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui alle disposizioni della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi, ove non rilasciati in sede di Conferenza di servizi deliberante.

9. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d'uso.»

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 23-bis nella legge regionale n. 1/2007*


1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Modifica della tipologia delle strutture di vendita*). — 1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, la modifica della tipologia distributiva di una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le medie che per le grandi strutture di vendita, a centro commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano già state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, è soggetta al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure di cui all'art. 22.»

#### Art. 7.

##### *(Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2007)*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 24 (*Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici*). — 1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.»



## Art. 8.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un accordo di programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assenti e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento.

3-ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'art. 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati.

3-quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all'art. 122, all'interno dell'area perimetrata dal Comune, è vietato l'insediamento di grandi strutture di vendita, centri commerciali nella forma di grandi strutture di vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.».

## Art. 9.

*Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione, l'accorpamento della superficie di vendita di grandi strutture di vendita, centri commerciali, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, sono subordinati all'impegno sotto-

scritto dal proponente in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

2. L'importo del contributo deve essere pari a € 40,00 per ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di € 50,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.

3. L'utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2 avviene con le seguenti modalità:

a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione e al funzionamento dei CIV di cui all'art. 122;

b) il versamento dei fondi previsti dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce;

c) su richiesta del soggetto proponente, in caso di eccezionale e comprovata necessità, può essere concessa, in sede di Conferenza di servizi di cui agli articoli 20, 21, 22 e nei limiti di tempo di validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.».

## Art. 10.

*Modifica all'art. 111 della legge regionale n. 1/2007*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le vendite di cui al comma 1 non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità «Outlet» ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera e bis)».

## Art. 11.

*Modifica all'art. 143 della legge regionale n. 1/2007*

1. Al comma 3-sexies dell'art. 143 della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «quattro» è sostituita con la parola «sei».

## Art. 12.


*Inserimento di allegato nella legge regionale n. 1/2007*

1. Alla legge regionale 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente Allegato A:


«Allegato A (Art. 19-bis). — 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di grandi strutture di vendita.



| Tipologie insediative ammissibili per localizzare G.S.V.  | Condizioni escludenti   | Requisiti obbligatori di accesso al procedimento di autorizzazione commerciale  | Requisiti obbligatori del progetto di insediamento commerciale per G.S.V.  |
|---|---|---|--|
| <b>1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di riconversione per usi urbani compatibili con le funzioni commerciali.</b> | Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T</=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento. | Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa con destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.   | Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.  |
|   | Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.  | Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.  | Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.  |
|   | Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).  | Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o con realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che ne rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico.                                    | Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili. |
|   | Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.  | Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne o in aree limitrofe a condizione che queste ultime siano direttamente collegate con la struttura commerciale mediante sistemi di trasporto pedonale di lunghezza non superiore a 100 metri. | Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)   |
|   | Contrasto con il vigente PTCP   | Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.   |  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>2) Edifici produttivi e complessi produttivi in ambito urbano, già utilizzabili per funzioni produttive e commerciali.</b> | Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=/=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento. | Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.  | Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.  |
|   | Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.   | Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.  | Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.  |
|   | Interferenza diretta con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).   | Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento. | Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili. |
|   | Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.   | Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.  | Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)   |
|   | Contrasto con il vigente PTCP  | Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 300 metri dalla struttura commerciale.   |  |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>3) Aree produttive urbanizzate dismesse o infrastrutture dismesse da riconvertire per usi urbani o produttivi.</b> | Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento. | Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.  | Interventi di adeguamento o di potenziamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.   |
|   | Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.   | Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.  | Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.  |
|   | Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).   | Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento. | Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.  |
|   | Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.   | Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.  | Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili. |
|   | Contrasto con il vigente PTC   | Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.   | Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)   |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>4) Edifici e aree comprese in insediamenti produttivi esistenti con funzioni commerciali in esercizio.</b> | Presenza di aree inondabili comprese nella Fascia A (T<=50) o nella Fascia B (T=200) dei vigenti Piani di bacino, con esclusione delle aree comprese in Fascia B che ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato per le quali sia già stato accertato che si tratta di aree a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento. | Destinazione d'uso prevista dal PUC/PRG tra quelle per funzioni: produttiva e direzionale, commerciale, autorimesse e rimessaggi, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), d) e f) della l.r. 16/2008 e s.m.   | Interventi di adeguamento della viabilità di accesso esistente a carico del soggetto attuatore.  |
|   | Presenza di suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità qualora l'intervento modifichi le condizioni di equilibrio del versante.   | Accesso alternativamente da strade: - extraurbane principali e secondarie; - urbane di scorrimento; - urbane di quartiere e locali urbane.   | Realizzazione di opere di urbanizzazione all'esterno dell'insediamento commerciale per il miglioramento della qualità urbana.  |
|   | Interferenza diretta dell'insediamento commerciale con vincoli di elettrodotti ad alta tensione, pozzi, sorgenti, elementi della rete ecologica regionale (RER).   | Edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di ampliamento degli edifici esistenti, sostituzione edilizia e nuova costruzione che rinnovino la qualità architettonica, l'efficienza energetica e l'inserimento paesaggistico dell'insediamento. | Realizzazione di aree pedonali e spazi verdi all'interno dell'insediamento commerciale.  |
|   | Presenza all'interno del lotto dell'insediamento commerciale di aree utilizzate ad orti o per colture agricole in attività o dismesse.   | Disponibilità degli spazi da riservare ai parcheggi pertinenziali per la clientela all'interno degli edifici, sulla copertura con schermatura verde, nelle aree esterne con cortine alberate ed interrati.   | Riduzione della superficie impermeabile nel caso di interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione o in alternativa adozione di sistemi di rallentamento del deflusso delle acque piovane di coperture, terrazzi e piazzali impermeabili. |
|   | Contrasto con il vigente PTCP  | Servizio di trasporto pubblico entro una distanza a piedi di 500 metri dalla struttura commerciale.  | Utilizzo di tecnologie costruttive che favoriscano l'inserimento di vegetazione nelle costruzioni (tetti e pareti verdi)   |


2 – Indicatori ambientali qualitativi da analizzare per la presentazione delle domande di cui all'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni



| Indicatore ambientale da verificare   | Fonte dei dati  | Valori limite per la protezione della salute umana   |
|---|---|--|
| 1) concentrazioni rispetto alla soglia di valutazione superiore (SVS) / al valore limite (VL) del benzene – C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale  | Valore limite annuale 5.0 µg/mc<br>SVS:70% Valore Limite (3.5 µg/mc)   |
| 2) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido d'azoto – NO <sub>2</sub>   | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale. | Valore limite orario 200 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile<br>Valore limite annuale 40 µg/mc<br>SVS: 70% del VL orario (140 µg/mc da non superare più di 18 volte per anno civile)<br>SVS: 80% del VL annuale (32 µg/mc)                   |
| 3) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del biossido di zolfo – SO <sub>2</sub>  | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale  | Valore limite orario 350 µg/mc da non superare più di 24 volte per anno civile.<br>Valore limite giornaliero 125 µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile<br>SVS: 60% del VL giornaliero (75µg/mc da non superare più di 3 volte per anno civile)  |
| 4) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del monossido di carbonio - CO   | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale  | Valore limite giornaliero 10 µg/mc (media di massima giornaliera)<br>SVS: 70% del valore limite (7µg/mc)   |
| 5) concentrazioni rispetto alla SVS /al limite del PM <sub>10</sub>   | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale  | Valore limite giornaliero 50 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile<br>Valore limite annuale 40 µg/mc<br>SVS: 70% del VL giornaliero (35 µg/mc da non superare più di 35 volte per anno civile)<br>SVS: 70% del valore limite annuale (28µg/mc) |
| 6) concentrazioni rispetto alla SVS / al valore limite del PM <sub>2,5</sub>  | SIRAL - banca dati Qualità dell'aria della Regione Liguria - Stazioni di monitoraggio sul territorio regionale  | Valore limite annuale 25 µg/mc<br>SVS: 70% del VL (17 µg/mc)   |

**NOTA relativa agli indicatori:**

- gli indicatori di qualità dell'aria non hanno carattere ostativo alle autorizzazioni degli insediamenti;
- gli indicatori sono frutto di elaborazione dei dati delle stazioni di misura e sono contenuti nella classificazione delle zone adottata ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 155/2010 e nella valutazione di qualità dell'aria pubblicata annualmente nel sito regionale ambiente.”.



## Art. 13.

*Disposizione transitorie*

1. Dopo l'entrata in vigore della presente legge regionale:

a) continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni ad esclusione dei «requisiti qualitativi di prestazione generali obbligatori» di cui al punto 1 della lettera B) del paragrafo 5 e delle altre disposizioni incompatibili con le norme della legge regionale 1/2007 come modificata dalla presente legge;

b) sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa n. 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti:

1. di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 1/2007;

2. di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della previgente legge regionale n. 1/2007 e degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;

c) restano fermi gli accordi di programma e gli accordi di pianificazione già sottoscritti;

d) fino all'individuazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, della legge regionale 1/2007, introdotto dalla presente legge, della fascia nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, di cui all'art. 15 della medesima legge regionale, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati, viene individuata una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26-bis della legge regionale n. 1/2007, come inserito dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016:

stato di previsione dell'entrata:

aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 del Titolo 3 «Entrate extratributarie» Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 95.000,00 nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» Programma 2 «Commercio- reti distributive- tutela dei consumatori».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 15.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 luglio 2016

TOTI

16R00554

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0178/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 44 del 30 settembre 2016)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 143 a 146, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto lo schema di «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio loca-



lizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1758;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi a favore delle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 2.

*Territorio interessato*

1. Gli interventi contributivi di cui al presente regolamento si rivolgono alle imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricompresi nelle zone B e C di svantaggio socio-economico, individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (legge regionale n. 13/2000, art. 3 (commi 1, 2, 3 e 6) – classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

2. Nei Comuni interamente montani ed in quelli parzialmente montani, limitatamente alla parte montana, ricadenti in zona A di svantaggio socio-economico, l'intervento interessa esclusivamente le imprese del settore commerciale ubicate nei centri abitati laddove riclassificati in zona B o C.

3. I Comuni indicati all'allegato A) della legge regionale n. 33/2002 non rientranti nella classifica operata con deliberazione di Giunta regionale n. 3303/2000 sono esclusi dall'intervento contributivo oggetto del presente regolamento.

4. L'allegato A, sezione 1 al presente regolamento individua, a fini ricognitivi, per l'ammissibilità delle domande di contributo i centri abitati dei Comuni ricadenti in zona A, comunque interessati in quanto riclassificati in zona B o C, ed i Comuni delle zone B e C interessati all'intervento contributivo.

5. Per i Comuni parzialmente montani, l'individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia presente sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alla pagina web: [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme\\_Associative/comunita\\_montane/Cartografia\\_territorio\\_montano/](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/)

Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti rispettivamente previsti dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

b) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, od a utilizzatori professionali e a grandi consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);


c) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/2005;

d) vendita di generi del settore alimentare: la vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 29/2005;

e) vendita di generi del settore non alimentare: la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli di cui alla lettera d) del comma 1 al presente articolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 29/2005;

f) forme speciali di commercio al dettaglio: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 29/2005, la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per mezzo di apparecchi automatici; la vendita per corrispondenza o tramite altri sistemi di comunicazione; la vendita a domicilio;

g) impianto di distribuzione carburanti: ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;



h) centro abitato: la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;

i) impresa unica: ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;

l) interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento;

m) interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, di distribuzione carburanti: gli interventi aventi ad oggetto la ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto di distribuzione carburanti, ove già esistente, da realizzare nell'anno solare di riferimento per la richiesta di concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

#### Art. 4.

##### Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, i pubblici esercizi, regolarmente in possesso di licenza amministrativa, ed i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna in conformità alla normativa di settore. Possono beneficiare del contributo esclusivamente le microimprese, mentre saranno considerate inammissibili le domande presentate da piccole, medie e grandi imprese.

2. I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) ubicazione in centri abitati posti nel territorio interessato dall'intervento, come definito all'art. 2, con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il dato sarà ricavato dall'Amministrazione regionale con ricorso alle anagrafi comunali;

b) iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato territorialmente competente;

c) osservare, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis della legge regionale sopra richiamata;

d) svolgimento dell'attività cui ai codici Istat Ateco 2007 elencati nell'allegato A, sezione 2 come indicati nella visura camerale. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici Istat Ateco 2007 di cui all'allegato sopra richiamato;

e) aver conseguito, nell'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate, ricavi, come definiti all'art. 85 comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), inferiori alle seguenti soglie:

1) centri abitati di zona B:

1.1) € 80.000 per commercio di generi alimentari;

1.2) € 50.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;

1.3) € 35.000 per commercio di generi non alimentari;

2) centri abitati di zona C:

2.1) € 120.000 per commercio di generi alimentari;

2.2) € 60.000 per attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande;

2.3) € 50.000 per commercio di generi non alimentari;

3) i ricavi, quali definiti all'art. 18, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), non dovranno inoltre essere superiori a:

3.1) € 30.000 per distributori di carburante;

3.2) € 10.000 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;

3.3) € 20.000 per rivendite di giornali.

3. Nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari.

4. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non potrà essere superiore a € 105.000 in zona B e ad € 160.000 in zona C.

5. Sono in ogni caso esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento:

a) commercianti all'ingrosso;

b) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;

c) rappresentanti di commercio;

d) ambulanti;

e) farmacie;

f) impianti di distribuzione di carburante ad uso privato.

6. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, in possesso dei requisiti sopra enunciati, per le spese individuate all'art. 5, comma 1, lettera b).

#### Art. 5.

##### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese correnti connesse:

a) alla gestione dell'esercizio commerciale;

b) a interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove già esistente, qualora detti interventi siano da effettuarsi nell'anno solare in corso al momento della presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili i costi sostenuti per:

a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti;

b) spese per lavoro dipendente ed autonomo;

c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice;

d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l'acquisto di valori bollati;

e) spese di pubblicità;

f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità;

g) cancelleria e stampati;


h) servizi di pulizia e lavanderia;

i) vigilanza notturna;

l) acquisto di beni di consumo;

m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche;

n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);



o) spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Sono inammissibili i costi inerenti alle prestazioni rese con lavoro proprio nell'ambito dei lavori in economia.

#### Art. 6.

##### *Regime di aiuti, limiti di spesa e di contributo*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nel rispetto del regime *«de minimis»* di cui al regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. La percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ammissibile.

3. L'ammontare del contributo concedibile non può essere inferiore ad € 1.000,00. Il limite massimo di contributo concedibile è pari ad € 2.500,00.

4. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad € 2.000,00. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al presente comma non sono ammesse all'aiuto.

5. La spesa ammissibile deve essere sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda stessa.

6. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola *de minimis*, il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla base dei modelli di cui agli allegati D.1 e D.2 al presente regolamento, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla «impresa unica» di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

#### Art. 7.

##### *Divieto di cumulo e divieto generale di contribuzione*

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, anche in regime *«de minimis»*, e finanziamenti europei concessi per le medesime spese ammesse a finanziamento previste dall'art. 5.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.

#### Art. 8.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda per accedere al contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia — Presidenza della Regione — Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it

3. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

4. La domanda si intende validamente inviata se:

a) inviata all'indirizzo PEC indicato al comma 2 del presente articolo;

b) sottoscritta con firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata ed inviata tramite PEC, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;

c) è apposta sulla domanda stessa, stampata in originale e detenuta dall'impresa, apposta marca da bollo debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante/dichiarante, ed inviato tramite PEC.

5. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato C del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell'impresa a pena d'inammissibilità.

6. Alla domanda è sempre allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. L'impresa istante è tenuta ad utilizzare la PEC per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo: montagna@certregione.fvg.it

#### Art. 9.

##### *Inammissibilità della domanda*

1. Sono inammissibili le domande presentate in difformità da quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.

2. L'impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente regolamento. Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.

3. Sono altresì inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre il termine di cui all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, oltre il termine di cui all'art. 19, comma 1.

4. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.

#### Art. 10.

##### *Graduatoria e comunicazione di avvio del procedimento*

1. La graduatoria delle domande ammesse a contributo, sulla base dei criteri previsti dall'art. 12 è approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 11.

##### *Procedimento contributivo*


1. La concessione del contributo avviene a seguito del perfezionamento di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui all'art. 10 indica altresì l'elenco delle domande non ammissibili ai sensi dell'art. 9, in ordine alle quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri declinati al successivo art. 12.

3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

4. La concessione del contributo è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 8, comma 1 e, per il solo anno 2016, dal termine previsto all'art. 19, comma 1, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

5. L'impresa inserita utilmente in graduatoria è tenuta a comunicare a mezzo PEC l'accettazione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del relativo contributo.



## Art. 12.

*Criteri di valutazione e formazione della graduatoria*

1. La graduatoria delle domande ammissibili è formata in applicazione dei seguenti criteri, tra loro cumulabili:

a) numero di abitanti residenti nel comune sede dell'attività, determinato con i dati della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia riferiti al 31 dicembre del secondo anno antecedente rispetto a quello di presentazione della domanda contributiva (in sede di prima applicazione i dati sono riferiti al 31 dicembre 2014), ed in assenza con i dati Istat, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento;

b) tipologia commerciale, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente;

c) volume di ricavi, come definiti all'art. 4, comma 2, lettera e) e comma 3, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento. Se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente. I dati sono riferiti all'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle entrate;

d) interventi per distributori di carburante, con il punteggio specificato nell'allegato B al presente regolamento.

2. In caso di parità di punteggio complessivo, ha prevalenza l'impresa con sede in fascia di svantaggio C. Laddove le imprese siano altresì collocate nella medesima fascia di svantaggio socio-economico, avrà preferenza l'impresa avente un volume di ricavi inferiore. In via residuale si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

## Art. 13.

*Obblighi del beneficiario*

1. I beneficiari sono tenuti a mantenere attiva senza interruzione la propria attività commerciale per un anno decorrente dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.

2. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la dichiarazione attestante il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale di cui sopra. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dell'obbligo summenzionato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

## Art. 14.

*Rendicontazione*

1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante la spesa ammissibile sostenuta mediante invio a mezzo PEC.

2. La rendicontazione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

3. Proroghe al termine della presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

4. Per la rendicontazione, il beneficiario presenta la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l'attività esercitata;

b) idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

5. La rendicontazione della spesa sostenuta può essere presentata altresì secondo le modalità dettate dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, sull'apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale.

6. Variazioni compensative fra le diverse categorie di spesa, di cui all'art. 5, comma 2, in sede di rendicontazione rispetto a quanto originariamente indicato nella domanda di contributo sono consentite complessivamente nel limite del 10%.

7. La rendicontazione della spesa sostenuta è corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che conferma l'attestazione inerente l'inesistenza od attesta l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal presente regolamento.

8. Il beneficiario effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati successivamente al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda sono inammissibili. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare, corredata da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l'avvenuta transazione. Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.

## Art. 15.

*Modalità di liquidazione*

1. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto, verrà disposta la liquidazione del contributo.

2. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo liquidato non può in nessun caso eccedere la somma del contributo concesso.

3. Non sono erogati anticipi nell'ambito della presente procedura.

## Art. 16.

*Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;

c) mancata effettuazione della spesa entro il termine previsto;

d) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'art. 7, comma 1;

e) violazione della disposizione sul divieto generale di contribuzione di cui all'art. 7, comma 2;


f) mancata accettazione del contributo entro il termine di cui all'art. 11, comma 5.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il contributo è altresì rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo. Qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 6, comma 4, il contributo è revocato.

4. Il contributo non è oggetto di rideterminazione qualora, in sede di rendicontazione di spesa, l'importo ritenuto ammissibile risulti superiore alla spesa ammessa a contributo, nonché nell'ipotesi di variazioni compensative di cui all'art. 14, comma 6.

5. In caso di revoca o riduzione del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000.



## Art. 17.

*Ispezioni e controlli*

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti in capo al beneficiario, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dal beneficiario stesso.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna si riserva di effettuare controlli a campione, nelle diverse fasi del procedimento contributivo, e sul 10 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.

## Art. 18.

*Rinvio*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio in particolare a:

a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);

c) legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

## Art. 19.

*Norme transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, le domande sono presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'anno 2016, saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 31 dicembre 2016.

3. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 28 febbraio 2017.

4. I modelli di cui all'allegato C al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0179/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).**

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 44 del 30 settembre 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 28 settembre 2016)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 46 a 49, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale concedere contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio;

Visto lo schema di «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)»;

Visto il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;


Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016 n. 1757;

## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri deri-



vanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).**

(Omissis).

### Art. 1.

#### *Finalità e modalità procedurali*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015).

2. Il procedimento contributivo è a titolarità regionale. Ai sensi del comma 48 dell'art. 2 della legge regionale 14/2016 l'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi di ricezione e valutazione delle domande.

### Art. 2.

#### *Soggetti beneficiari e requisiti*

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di GPL, nonché i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, dei comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata.

2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata nel periodo di tempo di cui all'art. 3 comma 1.

### Art. 3.

#### *Iniziativa finanziabili*

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di GPL e di aria propanata addebitati dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa.

2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di GPL e aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1.

3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.

4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del *de cuius* per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo ai Comuni, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dello Stato Civile del Comune. In caso di più eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, corredata da apposita delega sottoscritta dagli altri eredi, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Regolamento.

### Art. 4.

#### *Cumulabilità*

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, concessi per le medesime spese.

### Art. 5.

#### *Ammontare del contributo*

1. Il contributo è concesso nella misura di euro 2,20 a metro cubo di GPL erogato e di euro 1,27 a metro cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di gas combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'art. 3 comma 1.

2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### Art. 6.

#### *Presentazione della domanda*

1. La presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune nel quale è attiva l'utenza, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, mediante consegna a mano, ovvero posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo del Comune di competenza, ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al comma 1 e pervenute nei quindici giorni successivi alla scadenza dello stesso.

3. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'adetto incaricato.

4. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, in regola con le disposizioni in materia di bollo, è sottoscritta dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, a pena di inammissibilità.

5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura attestanti i metri cubi addebitati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la titolarità dell'utenza, anche in qualità di erede, in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa;

c) copia del documento di identità del sottoscrittore.

6. Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune di competenza oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

### Art. 7.

#### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. La Regione dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.



Art. 8.  
*Procedimento contributivo  
e rendicontazione della spesa*

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Gli adempimenti successivi alla presentazione delle domande in capo ai singoli Comuni, ai fini della tempestiva adozione della graduatoria, e della rendicontazione della spesa, sono definiti in apposito decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

3. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.

5. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento. Contestualmente alla concessione si provvede all'approvazione della rendicontazione ed alla liquidazione del contributo.

Art. 9.  
*Revoca del provvedimento di concessione  
e rideterminazione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
- c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 10.  
*Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 11.  
*Rinvio*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della legge regionale 7/2000.

Art. 12.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

*Visto, Il Presidente:* SERRACCHIANI

16R00488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 settembre 2016, n. 0180/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l'art. 2 che prevede la misura attiva di sostegno al reddito quale intervento monetario erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione della misura attiva di sostegno al reddito previsto dall'art. 10 della citata legge regionale n. 15/2015;

Atteso che con art. 8, commi da 53 a 60, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 15/2015 e che di conseguenza si rende necessario modificare anche il succitato regolamento di attuazione della misura;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale e l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi dei quali il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1783 del 23 settembre 2016, con la quale è stato approvato in via definitiva il citato regolamento;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

### Regolamento di modifica al regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216.

(Omissis).

#### Art. 1.

##### Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), che presenta domanda di accesso alla Misura.»

#### Art. 2.

##### Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la lettera *b*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*b*) avere almeno un componente cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;»

*b*) la lettera *c*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*c*) avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 6.000 euro. L'ISEE è calcolato:

1) ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 nel caso di nuclei familiari con minorenni. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore;

2) ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 qualora ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 9;

3) in via ordinaria in tutti gli altri casi;»;

*c*) alla lettera *e*) del comma 1 le parole: «di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi» sono sostituite dalle parole: «sociali agevolate emessi ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);»

*d*) dopo la lettera *g*) del comma 1 è inserita la seguente:

«*g-bis*) non avere alcun componente che sia beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'as-

segno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;»;

*e*) la lettera *h*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*h*) non beneficiare di ulteriori trattamenti economici rispetto alla misura, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per il nucleo familiare percepito nel mese antecedente la presentazione della domanda o le singole erogazioni bimestrali sia superiore a:

1) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

2) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;

3) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;

4) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone;»;

*f*) al comma 2 le parole: «del computo dell'importo dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera *h*) si applicano le seguenti regole:» sono sostituite dalle parole: «della verifica del possesso del requisito di cui alla lettera *h*) del comma 1 si applicano le seguenti regole di computo:»;

*g*) alla lettera *d*) del comma 2 le parole: «nell'anno solare» sono soppresse;

*h*) dopo la lettera *d*) del comma 2 è inserita la seguente:

«*d bis*) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del patto d'inclusione di cui all'art. 8.»

#### Art. 3.

##### Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 le parole: «il SSC entro 30 giorni concede la Misura che decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda per un periodo complessivo di dodici mesi.» sono sostituite dalle parole: «i SSC provvedono a istruire le domande di Misura in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA.»;

*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. La Misura decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo complessivo di dodici mesi ed è erogata in sei rate bimestrali a favore del richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda, previa verifica preliminarmente a ogni accredito del possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3 in capo al nucleo familiare beneficiario. L'erogazione della Misura avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale 26 maggio 2016.»;

*c*) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel caso all'esito delle verifiche di cui al comma 2 il nucleo beneficiario non sia in possesso di tutti i requisiti, l'erogazione è sospesa e riprende nei bimestri successivi qualora tutti i requisiti siano soddisfatti, ferma restando la durata della Misura.»;

2-ter. Le modalità tecniche per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 secondo periodo sono stabilite in accordo con i Ministeri competenti e il soggetto attuatore del SIA.»;

*d*) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «patto di inclusione,» sono inserite le parole: «tenuto conto del coordinamento con il SIA e.»



## Art. 4.

*Inserimento dell'art. 6-bis al decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è inserito il seguente: «art. 6-bis (*Cumulabilità della Misura con altri benefici*) — 1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria e delle integrazioni regionali alla stessa previsti dall'art. 10, comma 78, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2009), per il periodo in cui è erogata la Misura, i benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare della Misura. Analogamente è dedotto dalla Misura l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. È altresì dedotto dalla Misura l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.

2. L'ammontare complessivo mensile delle deduzioni di cui al comma 1 non può eccedere il sessanta per cento dell'ammontare mensile spettante al nucleo beneficiario ai sensi dell'art. 4.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere variata con deliberazione della Giunta regionale.».

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (*Finanziamento della Misura*). — 1. Per il finanziamento della Misura la Regione effettua versamenti ad integrazione del fondo Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le modalità tecniche per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i Ministeri competenti sono stabilite con l'apposito atto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 26 maggio 2016.

3. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco.

4. In caso di disponibilità di ulteriori risorse è data priorità alle domande accolte con riserva di cui al comma 3.

5. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura accolte con riserva, la Regione provvede a stilare un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva dai SSC.

6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 5 risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio.

7. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure sono utilizzati per dare copertura a nuove domande.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 le parole: «due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: «la presenza di minori o figli a carico» sono sostituite dalle parole: «il numero di minori»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) comunicano all'INPS, in caso di variazione della loro situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della domanda di Misura in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso alla Misura. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del valore ISEE per l'accesso alla Misura, il valore ISEE stesso è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito previsto oggetto della comunicazione di cui a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. La mancata comunicazione di cui al primo periodo comporta decadenza dalla Misura. Le modalità tecniche per garantire l'operatività della presente disposizione sono stabilite con apposito atto tra la Regione e INPS;»;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) presentano una nuova DSU in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall'evento. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità;»;

d) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

e) il comma 2 è abrogato.

## Art. 8.


*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «o di figli a carico presenti» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo» sono sostituite dalle parole: «a seguito delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo alla data di ottenimento di un ISEE aggiornato o della comunicazione della variazione riguardante la presenza di minori nel nucleo»;

c) il comma 3 è abrogato.



## Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è abrogato.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «decadenza, revoca e sospensione della Misura»;

b) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente del patto di inclusione di cui all'art. 8 nonché di mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di Misura, per cause loro imputabili. I componenti del nucleo beneficiario decaduto per mancata sottoscrizione del patto d'inclusione non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza»;

d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) mancata comunicazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c)»;

e) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

«c-bis) nel caso di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), secondo periodo»;

f) le lettere e), f) e g) del comma 1 sono abrogate;

g) il comma 2 è abrogato;

h) il comma 3 è abrogato;

i) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di violazione di obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all'art. 8 da parte dei componenti il nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione. Successivamente, qualora vengano accertate ulteriori violazioni, l'erogazione è sospesa per un bimestre e il nucleo decade dalla Misura se i componenti del nucleo non ottemperano agli obblighi entro tale termine.

3-ter. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza, la revoca, la comminazione di decurtazioni e la sospensione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3-quater. La decadenza, la revoca, le decurtazioni e la sospensione della Misura hanno effetto a decorrere dalle erogazioni relative al bimestre successivo a quello della data del relativo provvedimento.»

## Art. 11.

*Abrogazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è abrogato.

## Art. 12.

*Inserimento dell'art. 17-bis al decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è inserito il seguente: «art. 17-bis (Modalità di coordinamento della Misura con il Sostegno per l'inclusione attiva). — 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 5, 5-bis e 5-ter, e dell'art. 10, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 15/2015, il coordinamento fra la Misura e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)), disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) avviene con le modalità stabilite con il protocollo d'intesa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 26 maggio 2016 ed altri atti ad esso correlati, preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.

## Art. 13.

*Sostituzione dell'allegato A) al decreto del Presidente della Regione n. 216/2015*

1. L'allegato A) riferito all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 è sostituito dall'allegato A) al presente regolamento.

## Art. 14.

*Disposizioni transitorie e finali*


1. Al fine del mantenimento della Misura, i beneficiari di Misura alla data del 2 settembre 2016 in possesso dei requisiti validi per l'accesso al SIA di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2016, sono tenuti a presentare richiesta del SIA entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzando il modello di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto interministeriale 26 maggio 2016.

2. In caso di mancata presentazione della domanda di SIA di cui al comma 1 l'erogazione della Misura è sospesa sino alla data di presentazione della domanda. L'erogazione riprende dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, ferma restando la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.

3. I beneficiari della Misura che siano incorsi nelle cause di decadenza dipendenti dalla mancata presentazione entro i termini di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) aggiornate e di superamento delle soglie di valore dei trattamenti economici di natura previdenziale, inidoneità e assistenziale secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, e che a far data dal 1° settembre 2016 risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015 come modificati dal presente regolamento, possono presentare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, istanza di riammissione al beneficio. I beneficiari riammessi hanno diritto esclusivamente alle erogazioni bimestrali non percepite e per essi rimane ferma la durata della Misura prevista in sede di concessione iniziale.

4. In caso di rinuncia alla Misura, intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e finalizzata al conseguimento di altri benefici regionali, incompatibili con la Misura, poi non conseguiti, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è possibile presentare nuova domanda limitatamente alle erogazioni bimestrali della Misura non ancora percepite, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 216/2015.

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), d) ed e), all'art. 4, all'art. 7, comma 1, lettera a), all'art. 8, comma 1, lettera a) e all'art. 13 del presente regolamento trovano applicazione esclusivamente alle domande di concessione della Misura presentate a decorrere dal 1° settembre 2016.



6. Le disposizioni di cui all'art. 3, all'art. 5 e all'art. 7, comma 1, lettera *b*), del presente regolamento, trovano applicazione a decorrere dal perfezionamento con i Ministeri competenti e con il soggetto attuatore del SIA degli atti che stabiliscono le modalità tecniche di attuazione delle relative procedure.

7. Al fine di assicurare attraverso la Misura la continuità del sostegno economico ai nuclei familiari che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, nelle more della piena operatività delle procedure previste negli atti di cui al comma 6, si applicano le seguenti regole:

*a*) la Misura è concessa dai SSC entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi e decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo di dodici mesi;

*b*) a partire dal bimestre di decorrenza l'ammontare annuale della Misura è erogato dai SSC in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro beneficiario indicato nella domanda;

*c*) al fine del finanziamento della Misura ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre, comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre. La Regione entro trenta giorni assegna a ciascun SSC le risorse necessarie per garantire la copertura del fabbisogno comunicato, maggiorate di una quota del venti per cento dell'importo dell'assegnazione stessa. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili dando priorità alle domande accolte con riserva. Qualora le nuove risorse non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi delle domande accolte con riserva stilati dai SSC. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità le domande sono ordinate in relazione al maggior numero di minori presenti nel nucleo; oltre si procede per sorteggio. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande;

*d*) in caso di variazione della situazione lavorativa dei componenti del nucleo beneficiario in corso di erogazione della Misura, i componenti per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dalla Misura, a comunicare la variazione al SSC entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

##### Allegato A (riferito all'art. 13)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216.


##### Allegato A (riferito all'art. 4)

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

| Scaglioni ISEE (€)  | Importo spettanti a nucleo senza minori (€) |         | Importo spettanti a nucleo con 1 minore (€) |         | Importo spettanti a nucleo con 2 o più minori (€) |         |
|---------------------|---|---------|---|---------|---|---------|
|                     | annuale                                     | mensile | annuale                                     | mensile | annuale   | mensile |
| 0,00 - 1.000,00     | 4.800,00                                    | 400,00  | 6.000,00                                    | 500,00  | 6.600,00  | 550,00  |
| 1.000,01 - 2.000,00 | 4.320,00                                    | 360,00  | 5.520,00                                    | 460,00  | 6.120,00  | 510,00  |
| 2.000,01 - 3.000,00 | 3.780,00                                    | 315,00  | 4.980,00                                    | 415,00  | 5.580,00  | 465,00  |
| 3.000,01 - 4.000,00 | 2.820,00                                    | 235,00  | 4.020,00                                    | 335,00  | 4.620,00  | 385,00  |
| 4.000,01 - 5.000,00 | 1.800,00                                    | 150,00  | 3.000,00                                    | 250,00  | 3.600,00  | 300,00  |
| 5.000,01 - 6.000,00 | 840,00                                      | 70,00   | 2.040,00                                    | 170,00  | 2.640,00  | 220,00  |

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00539



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2016, n. 62/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.) in materia di modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione sulla viabilità.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 31 agosto 2016)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale n. 88/1998, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezio-

ne della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta svolta in data 23 giugno 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 5 luglio 2016 che ha approvato lo schema di regolamento;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture» espresso nella seduta del 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale n. 4 del 3 febbraio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 774;

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare il regolamento di attuazione della legge regionale n. 88/1998, approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 al quadro normativo attuale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2015 e alle modifiche inserite alla legge regionale n. 88/1998 dalla legge regionale n. 18/2016 per ciò che concerne le norme di tale legge regionale sulle nuove funzioni tecniche, amministrative e di controllo della Regione sulla viabilità;

2. risulta necessario adeguare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 alle norme sul PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011;

3. è necessario, altresì, allineare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 al decreto legislativo n. 50/2016 eliminando dal regolamento tutti i riferimenti contenuti alla normativa statale in materia di lavori pubblici non più in vigore;

4. di dover accogliere il parere della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture» e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;



SI APPROVA  
il presente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Oggetto e ambito di applicazione*

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente.

«Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall'art. 22, comma 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare:

a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l'attività di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;

b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

c) la verifica dei progetti delle strade regionali;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;

e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;

f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnan-

do l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 88/1998, alle rispettive strutture.».

Art. 2.

*Inserimento dell'articolo 1-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali*

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

*Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali*

1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell'analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale.».

Art. 3.

*Sostituzione della rubrica del capo II del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale*

1. La rubrica del capo II del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituita dalla seguente: «Interventi non previsti negli atti di programmazione regionale».

Art. 4.


*Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

*Procedimento per l'autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale*

1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione



della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.

2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città metropolitana.

3. Le province o la Città metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l'intervento, se il parere della Regione è favorevole.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.».

#### Art. 5.

*Sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Parere della regione sugli strumenti urbanistici comunali*

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituita della seguente: «Interventi previsti negli atti di programmazione regionale».

#### Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Programmazione degli interventi*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

##### *Interventi previsti negli atti di programmazione regionale*

1. La previsione di un'opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell'infrastruttura stradale nel Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel programma regionale dei lavori pubblici.

2. L'inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:

a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;

b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;

c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;

d) condizioni di sviluppo territoriale.».

#### Art. 7.

*Inserimento del capo III-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione*

1. Dopo il capo III del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004, è inserito il seguente capo

#### «Capo III-bis

#### INTERVENTI PROGETTATI OPPURE REALIZZATI DALLA REGIONE

#### Art. 9-bis.

##### *Responsabile unico del procedimento*

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.

#### Art. 9-ter.

##### *Disposizioni per l'approvazione dei progetti*

1. La conferenza di servizi sul progetto di fattibilità di cui dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per gli interventi sulle strade di competenza regionale è convocata ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).


#### Art. 9-quater.

##### *Verifica dei livelli di progettazione*

1. L'attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.

2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.

3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. Con decreto del direttore della struttura regionale competente sono approvati gli elenchi che indicano gli elementi oggetto di verifica.



## Art. 9-quinquies.

*Modifiche di contratti di appalto*

1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, che comportano un aumento dell'importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'art. 4 della legge regionale n. 55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:

a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l'inserimento dell'intervento nell'ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;

b) la coerenza della modifica alle finalità dell'intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.

## Art. 9-sexies.

*Cautele per l'attuazione degli interventi*

1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l'impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione che provvede alle prime valutazioni relative al contenzioso.».

## Art. 8.

*Inserimento del capo III-ter nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Interventi sulle strade regionali eseguiti dalle province o della città metropolitana*

1. Dopo il capo III-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004, dopo l'art. 9-sexies di tale capo, è inserito il seguente:

## «Capo III-ter

INTERVENTI SULLE STRADE REGIONALI REALIZZATI  
DALLE PROVINCE O DALLA CITTÀ METROPOLITANA»

## Art. 9.

*Sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

## «Art. 10.

*Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali*

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:

a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;

b) l'elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;

c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.».

## Art. 10.

*Inserimento dell'articolo 10-bis al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004*

Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è inserito il seguente:

## «Art. 10-bis.

*Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province*

1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.

2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.».

## Art. 11.


*Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004*

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all'art. 13, comma 4.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«2. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell'intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'art. 13, comma 4, e agli impegni di spesa.».



## Art. 12.

*Sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Erogazione delle risorse*

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

*Erogazione delle risorse*

1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'art. 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:

a) all'avvio della progettazione per le spese tecniche relative all'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) all'aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all'esecuzione dell'intervento.

3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all'art. 3, a seguito dell'approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell'inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

4. L'erogazione del primo finanziamento relativo all'esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all'art. 3 è effettuata a partire dall'aggiudicazione dell'opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell'importo lavori relativo all'intero intervento.

5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l'avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.

6. La Regione può procedere, su richiesta della provincia o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.

7. A conclusione dei lavori, dopo l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazio-

ne dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.

8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'art. 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Modifiche ai contratti di appalto*

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

*Modifiche di contratti di appalto*

1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell'intervento, le province e la Città metropolitana:

a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;

b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l'autorizzazione alla Regione.

2. A seguito dell'approvazione della modifica del contratto d'appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l'eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali*

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

*Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali*

1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.

2. Oltre che all'aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono



semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all'art. 12 e degli impegni di spesa.

3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell'anno l'attualizzazione del monitoraggio semestrale.

4. Al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.».

#### Art. 15.

*Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Criteri per la determinazione dei canoni*

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo la parola «le province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è inserito il seguente:

«3-bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 88/1998.».

#### Art. 16.

*Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali*

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «della legge regionale n. 88/1998» sono inserite le seguenti: «e della normativa nazionale vigente».

2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016.».

3. Al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 le parole «agli articoli 37 e seguenti della legge n. 109/1994» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016».

#### Art. 17.

*Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Norme generali*

1. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «la provincia interessata» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana».

#### Art. 18.

*Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale*

1. Al comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «alla provincia interessata» sono inserite le seguenti: «e alla Città metropolitana, che provvedono».

#### Art. 19.

*Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «la provincia» sono inserite le seguenti: «e la città metropolitana».

2. Al comma 1, secondo periodo, dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «la provincia» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana tra smettono».

#### Art. 20.

*Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali*

1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo la parola «provincia» sono inserite le seguenti: «e la città metropolitana».

#### Art. 21.

*Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Pubblicità*

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 dopo le parole «dalle province» sono inserite le seguenti: «e dalla Città metropolitana».

#### Art. 22.

*Sostituzione della rubrica del capo VII del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004. Disposizioni transitorie e finali*

1. La rubrica del capo VII del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è sostituita dalla seguente «Disposizioni transitorie e finali».



## Art. 23.

*Inserimento dell'articolo 25-bis.  
Disposizioni transitorie*

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2004 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

*Disposizioni transitorie*

1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1° gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.

2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l'espressione del parere di cui all'art. 10.

3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città metropolitana, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'art. 10-bis».

## Art. 24.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 agosto 2016

ROSSI

(*Omissis*).

16R00456

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 8 settembre 2016, n. 31.

**Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del 21 settembre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di agevolare l'organizzazione e supportare lo svolgimento del Raduno nazionale dei Bersaglieri previsto a Pescara nell'anno 2017, la Regione Abruzzo sostiene economicamente, su tutto il territorio regionale, le iniziative e le manifestazioni che caratterizzano l'evento, anche nella fase preparatoria.

Art. 2.

*Sostegno economico*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione concede all'Associazione nazionale bersaglieri - Presidenza regionale dell'Abruzzo - un contributo pari a euro 100.000,00 per le spese, di qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni.

2. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabilite con disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con apposita deliberazione.



## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l'esercizio finanziario 2016 in euro 100.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno per l'organizzazione del Raduno nazionale dei bersaglieri» all'interno della Missione 07 Turismo - Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» - Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.

2. È conseguentemente apportata la seguente modifica al Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa per l'annualità corrente:

*a)* in aumento di euro 100.000,00 il Titolo 1 del Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - all'interno della Missione 07 «Turismo»;

*b)* in aumento parte entrata: Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», Categoria 50 Capitolo n. 11630/2, concernente lo stanziamento denominato «Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo» per euro 100.000,00.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 settembre 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*)

16R00513

## LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 32.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 del 5 ottobre 2016)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

## Art. 1.

*Riconoscimento del debito fuori bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii., è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante dalla sentenza esecutiva di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n. 695/2015 nel giudizio proposto contro la Regione Abruzzo per il valore complessivo di euro 36.797,95, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

## Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in euro 36.797,95 oltre gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, si fa fronte per l'anno 2016 nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate al Titolo 1 «Spese Correnti», Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri Servizi generali», Capitolo 321901 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale pluriennale 2016-2018.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 settembre 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00514

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2016, n. 33.

**Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 - Ordinario - del 5 ottobre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

*Capo I*

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo partecipa alle iniziative di solidarietà, come individuate dall'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita a Roma il 5 settembre 2016, finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni nei territori del centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Art. 2.

*Contribuzione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, i Consiglieri e i componenti della Giunta della Regione Abruzzo contribuiscono, nella misura di € 1.000,00 ciascuno, al cofinanziamento di quattro progetti di solidarietà che sono individuati dal Tavolo di coordinamento composto dai presidenti delle assemblee legislative di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ed istituito presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

2. I competenti uffici del Consiglio regionale sono autorizzati a trattenere, per ciascun Consigliere e componente la Giunta non consigliere regionale, l'importo di cui al comma 1 dal trattamento indennitario relativo alla mensilità successiva a quella di entrata in vigore del-

la presente legge, per il successivo versamento sul conto corrente appositamente istituito dalla Conferenza nella seduta del 5 settembre 2016.

3. I Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale possono richiedere una trattenuta maggiore di quanto previsto al comma 1 autorizzando i competenti uffici a trattenere l'importo indicato.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dal presente capo, valutati per l'esercizio 2016 in € 32.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione del bilancio del Consiglio regionale, missione 11, programma 2, titolo 1, denominato «Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016».

2. La copertura finanziaria conseguente all'applicazione del comma 2 dell'art. 2 assicurata mediante la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione del Consiglio regionale annualità 2016:

a) missione 1, programma 1, capitolo 1001 denominato «Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consiglieri regionali» in diminuzione per € 32.000,00;

b) missione 11, programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016» in aumento di € 32.000,00.

*Capo II*

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 4.

*Interventi urgenti in materia assistenziale*

1. La Regione Abruzzo autorizza l'ASL n. 2 Lanciano-Chieti-Vasto, per l'annualità 2016, alla prosecuzione del progetto Alba, presentato dall'Associazione Alba Onlus, rivolto all'assistenza domiciliare intensiva di bambini autistici con metodica ABA.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in € 85.000,00 provvede l'ASL n. 2 con propri fondi.

3. Al fine di dare continuità assistenziale alle persone con disturbi dello spettro autistico, la Regione autorizza le restanti ASL alla prosecuzione dei progetti in corso alla data di approvazione della presente legge fino al 31 dicembre 2016.

4. Ciascuna ASL provvede con propri fondi agli oneri derivanti dal precedente comma 3.

Art. 5.

*Interventi urgenti per la piena operatività dell'Autorità Ambientale Abruzzo*

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed al fine di consentire il mantenimento,



il consolidamento e lo sviluppo delle attività volte ad assicurare e a perseguire l'integrazione ambientale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei programmi operativi del ciclo di Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi *SIE*) e del Fondo Sviluppo e Coesione, nell'ambito delle attività dell'Autorità ambientale regionale, operante presso il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e politiche ambientali, ed in attuazione della delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 di approvazione, a livello nazionale, della proposta di «Accordo di partenariato» 2014-2020 di cui al Capo II, articoli 14, 15 e 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di dare completa attuazione alla normativa vigente e consolidare il funzionamento e l'attivazione formale dell'Autorità ambientale Abruzzo, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria, il Dipartimento OO.PP., Governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nel limite di sette posti, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso l'Autorità ambientale Abruzzo da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica.

2. Nelle more dell'espletamento di apposita selezione pubblica, al fine di assicurare il completamento delle attività in materia di valutazione ambientale strategica del PAR FSC 2007-2013 ed in particolare il completamento del progetto della Linea di azione VII.2.1.a del PAR FSC 2007-2013 «Valutazione ambientale Strategica - VAS», i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per lo svolgimento di attività legate al progetto

dell'Autorità ambientale Abruzzo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017, fatta salva l'effettiva disponibilità finanziaria.

3. Per l'annualità 2017 gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del titolo 1, missione 09, programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 settembre 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00516

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-010) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 3 1 1 \*

€ 3,00

